



2


COMMISSARIATO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
AQUILA

L'anno millenovecentoventatré, il giorno quindi=
ci del mese di aprile in Aquila.Dinanzi al R°Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici per gli Abruzzi in Aquila assistito dall'infrascritto segretario.

Si sono presentati il Sig.Tinari geometra Giovanni di Rocco - quale Podestà del Comune di Tornimparte interveniente per conto della frazione di Rocca Santo Stefano, assistito dall'Avv.Francesco Volpe; il Sig.Gom.Urbano Gicioni fu Giuseppe, quale procuratore speciale del Marchese Dragonetti Dott.Alfonso, giusta procura Notar Pietro Placidi di Roma del 7 aprile 1933 (alligata al presente) assistito dall'Avv.Alberto De Matteis.

Si premette che dinanzi questo R°Commissario è vertente la controversia demaniale tra il Comune di Tornimparte in rappresentanza della frazione suddetta ed il Marchese Alfonso Dragonetti De Torres ed il R°Commissario ha emesso una prima sentenza del 31 luglio - 4 agosto 1927, che ha dichiarata la demanialità delle terre comprese nel Castello diruto di S.

Spese
Carta bollata £ 22.00
Invitazione £ 18.00
Dollo £ 0.60
Totale £ 60.60



Silvestro cedute in privato dominio con atto notar Pandolfi 21 aprile 1614, disponendo alcuni mezzi i struttori, ed una seconda sentenza del 3-4 febbraio 1933 che ha disposto una perizia.

Poichè avverso le dette sentenze il Marchese Dragonetti ha fatto espressa riserva di gravame allo scopo di evitare ulteriori giudizi e spese, il Comune di Tornimparte in rappresentanza della Frazione di Rocca S. Stefano ed il Marchese Dragonetti hanno deliberato di addivenire ad una transazione del giudizio alle seguenti condizioni.

1°) Il Marchese Dragonetti rilascia in libera proprietà alla frazione di Rocca S. Stefano, rappresentata come sopra, il comprensorio di terre boschive, pascolative e seminative, comunque da lui possedute e nello stato in cui sono attualmente, site nella località di S. Silvestro ed in quella particolarmente detta Valle Acquoli, descritta nella pianta alligata al presente verbale (la quale viene controfirmata dalle parti e dal R^oCommissario) secondo la seguente confinazione.

2°) Il comprensorio e tenimento di dette terre che rimangono assegnate alla frazione di Rocca S. Stefano è delimitato come appresso:

A sud il confine è segnato al suo inizio (sud-ovest)



E. 16

dal termine Zampotorso o Malepasso (confine con Viggiano e Scoppito) dalla strada di Acqua fredda e prosegue lungo le svolte di questa fino all'incrocio con la strada di Valle Acquoli e Rio omonimo.

Ad est, il confine, a partire dall'incrocio suddetto, è determinato ancora dalla strada medesima di Valto, e Acquoli fino all'incontro del terreno di proprietà privata descritto nel Catasto di Tornimparte al foglio 2 particella 1; prosegue lungo i confini occidentali dei susseguenti terreni pure di proprietà privata descritti nel catasto stesso al foglio 2 - particelle 180 - 172 - 29 - 17 - 14 - 12 - 2 - 4 - 120 ed 8, i quali fondi non fanno parte del comprensorio che si rilascia al Comune, fino all'incontro col fosso dell'Impretatora, e, proseguendo al di là del detto fosso in linea retta, sino all'incontro con la strada nazionale dell'Umbria.

A Nord e Nord-ovest il tenimento come sopra assegnato e rilasciato è confinato dalla strada nazionale dell'Umbria fino all'incontro con la linea confinaria che separa ad ovest il tenimento di S. Silvestro dal tenimento di Vigliano e che procede come appreso: e cioè ad ovest il confine è determinato da detta linea, la quale, partendo dalla strada nazionale dell'Umbria, prosegue attraverso il Rio dell'Impre-

tora e lungo tutto il margine occidentale del terreno pascolativo cespuglioso descritto nel Catasto di Scoppito al foglio 31 n° 36, che rimane compreso nel tenimento rilasciato; dopo di che e sempre con andamento rettilineo, attraversa le strade vicinali di Valle della Cisterna e di Impretatora, il Rio di Acqua fredda nonché la particella 41 foglio 31 e prosegue ancora lungo il confine fra il terreno descritto al n° 454 foglio 30 e il terreno descritto al n° 42 del foglio 31, terreno questo ultimo che rimane pure compreso nel tenimento rilasciato a favore della frazione di Rocca S/Stefano; di qui la linea prosegue in alto con andamento sempre rettilineo e secondo il confine catastale tra il foglio 30 e il foglio 31, fino al primo termine anzicennato Zampotorso o Malepasso.

3º) Il tenimento suddetto rilasciato a favore del Comune di Tornimparte sono compresi alcuni appezzamenti non posseduti dal Marchese Dragonetti, descritti alle particelle catastali del foglio I° di Tornimparte n° 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22, del foglio 31 di Scoppito n° 12 - 14 - 17 - 27 - 28 - 29 - 41 e del foglio 24 di Scoppito n° 148 - 128 - 127 - 126 - 125 - 124 - 123 salvo omissione.

Il Marchese Dragonetti non assume alcuna responsa-

bilità circa gli appezzamenti a cui sono relative le particelle catastali ora indicate nel presente capo III e sui quali dichiara di non vantare alcun diritto, restando salvo al Comune di Tornimparte di farne a suo rischio e spese la reintegra contro i possessori, se e quando costituiscano beni demaniali.

IVº) Qualora nel comprensorio rilasciato vi fossero terreni concessi precariamente a terzi, il Comune di Tornimparte si obbliga a rispettare ogni eventuale contratto esistente, fino al termine di esso.

Vº) In conseguenza di quanto sopra stabilito rimangono di libera e piena proprietà del Marchese Dragonetti tutte le terre non incluse nell'anzidetto comprensorio confinato come nel capo II che precede: fra le terre che restano di libera e piena proprietà del Dragonetti è compreso il territorio boschivo, pascolattivo e coltivo situato a nord-ovest della strada Nazionale dell'Umbria, rinunciando il Comune di Tornimparte, sia per sé che in rappresentanza della frazione di Rocca S. Stefano, ad ogni pretesa di revindicazione o reintegra demaniale su tali territori.

VIº) In compenso del rilascio della zona di fondi compresa tra il Rio dell'Impretatora e la strada Nazionale dell'Umbria, rilascio che il Dragonetti fa per motivo di procurare al Comune un comodo accesso agli

altri fondi rilasciatigli, lo stesso Comune di Tornimparte si obbliga a pagare al Dragonetti la somma di lire diecimilacinquecento.

VII) Perchè si veda a colpo d'occhio il perimetro di quanto viene rilasciato dal Dragonetti al Comune, tale perimetro viene segnato nell'unità pianta con linea in rosso.

VIII°) Per effetto della suddetta transazione rimane tacitata e rinunziata ogni ulteriore domanda e pretesa del Comune di Tornimparte per rendiconto di frutti e risarcimento di danni come pure le spese, compunque sostenute in tale giudizio dalle parti contendenti, rimangono compensate insieme agli onorari, con rinuncia da parte degli Avvocati Volpe e De Matteis all'azione solidale che all'uno competerebbe verso il Marchese Dragonetti ed all'altro verso il Comune di Tornimparte per effetto della transazione.

IX°) Ogni effetto giuridico di tale transazione è subordinato all'omologazione del R°Commissario e di S.E. il Ministro dell'Agricoltura.

X°) Le spese di omologazione saranno ripartite a quote uguali tra le parti.

XI) Nel caso che la presente transazione non fosse approvata ed omologata o per qualsiasi altro mo-

tivo potessero comunque venir meno gli effetti della medesima, le parti si intenderanno reciprocamente restituite nella condizione giuridica e di fatto quo-antes - compresi i diritti di gravame che avevano contro le sentenze summenzionate.

Tutti i patti e condizioni su esposte sono insindibili.

F/ti Geom. Giovanni Tinari Podestà di Tornimparte - Geom. Urbano Cicioni Procuratore speciale - Avv. Francesco Volpe - Avv. Alberto De Matteis -


IL R^o COMMISSARIO - F/to Salvatore Rizzacasa -

Il Segretario - F/to Luigi Scortecci -

La presente copia, conforme al suo originale esistente nella segreteria di quest'Ufficio si rilascia a richiesta del Sig.r Avvocato Francesco Volpe.

Aquila li 12 Marzo 1946.

IL SEGRETARIO



Eugenio Larini